



Storia del diritto medievale e moderno


Il modulo lezione 8

prof. Federica Furfaro

a. a. 2017/2018 – I semestre

Il codice civile generale austriaco: *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* **ABGB - 1811**

**È il codice civile
attualmente
in vigore nella
Repubblica austriaca**





I PRECEDENTI

1766: **Codex Theresianus iuris civilis**- non è promulgato

Anni Ottanta: **editti** di Giuseppe II

1781 - Editto di tolleranza: clima culturale illuminista (caso di cronaca, Jean Calas 1761 e *Trattato sulla tolleranza* di Voltaire, 1763)

Editto matrimoniale (1783), successorio (1786), sulle libertà commerciali (1786), sui riscatti fondiari (1789)


1782: *Regolamento giudiziario civile*

1787: **Codice giuseppino** (solo primo libro sulle persone)

1790: “**Progetto Martini**” (Leopoldo II)

1801-1806: nuova fase di revisione: progetto respinto più volte dal governo e subisce altrettante revisioni

1 giugno **1811**: Francesco I dispone la **promulgazione dell'ABGB**; in vigore dal 1 gennaio 1812



Struttura dell'ABGB - 1811


Come già avvenuto in Francia, anche in questo caso la “patente di promulgazione” abroga le fonti concorrenti

3 libri, preceduti da un'***Introduzione*** (disposizioni sulla legge in generale, molto più ampie rispetto al *Titolo preliminare al Code*):

1. Diritto delle **persone**,
2. Diritto sulle **cose** (diritti reali, ma anche successioni, obbligazioni e risarcimento del danno);
3. **Disposizioni comuni** ai diritti delle persone e ai diritti sulle cose (disciplina generale sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti giuridici)

E' breve: il codice espone i **principi generali**, spetta poi al giudice l'applicazione al caso concreto, ricavandone norme di dettaglio (con possibilità espressa di ricorrere ad **analogia** e **principi di diritto naturale**)

Mentre il Codice Napoleone è un sistema chiuso di **norme comando**, quello austriaco è un sistema di **norme-principio**



ABGB - 1811

- Riorganizza e fonde una vasta serie di fonti (tradizione romanistica e canonistica; diritti territoriali; principi del giusnaturalismo..)

- Grande rigore concettuale e sistematico; moderato nei contenuti


- Il diritto di famiglia non subisce la svolta autoritaria impressa da Napoleone, ma..

- mancano i principi di liberalismo economico (rimane la distinzione tra dominio diretto e dominio utile)

- Normativa pensata per un Impero multi-etnico, multi-religioso, multinazionale (es. conseguenze per la disciplina del divorzio)

Ampia applicazione in Europa e nell'Italia pre-unitaria, eppure...


non sarà un modello pari al *Code Napoléon* per la legislazione civilistica italiana pre- e post-unitaria



ABGB - 1811

- Le sue qualità lo rendono applicabile anche al di fuori dei domini ereditari di lingua tedesca
- Anche dopo il 1918, suoi frammenti rimangono vigenti nei vari stati originati dalla dissoluzione dell'Impero asburgico (Cecoslovacchia, Ungheria, Transilvania passata alla Romania, territori sloveni e croati passati alla Jugoslavia)
- Repubblica Austriaca: vige tutt'ora (modificato e aggiornato)
- **In area italiana:**
dopo il 1816 è applicato in tutti i **territori del Lombardo-Veneto**, e negli altri territori italiani dell'Austria-Ungheria
 - in **Lombardia** fino alla seconda guerra d'indipendenza (1859)
 - in **Veneto e Friuli** fino alla terza (1866)
 - in **Venezia tridentina** e **Venezia Giulia** persino dopo l'annessione all'Italia (sino al 1928)

Ma (per lo più) non fu un modello per la legislazione italiana successiva: non ha una carica ideale e una divulgazione paragonabili al *Code Napoléon*



Codice penale-processuale austriaco: 1803

Precedenti: *Codice penale* (1787) e *Codice processuale penale* (1788) di Giuseppe II

Vi lavorano grandi giuristi: Martini, Kees, Zeiller, Sonnenfels

Contiene sia diritto sostanziale e che processuale

Distinzione tra “delitti” e “gravi trasgressioni politiche”

Principio di legalità per reati e pene

Pene severe e applicazione della pena di morte

“Esacerbazioni” della pena detentiva: bastonate e vergate

Sistema delle prove legali: si cerca di ottenere la confessione con modi brutali

Sistema inquisitorio puro (per l'imputato diritti minimi; non è prevista la presenza dell'avvocato)

...*Un approfondimento letterario*

■ **SILVIO PELLICO, *Le mie prigioni*,**

1° ed. originale: Torino 1832

*Partenza di Silvio Pellico
e Piero Maroncelli
per lo Spielberg,*
Giovanni Battista Biscarra
(Torino, Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano)

